



07885-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta da

Anna Petruzzellis - Presidente -
Vito Di Nicola - Relatore -
Angelo Matteo Socci
Claudio Cerroni
Giuseppe Noviello

Sent. n. 17P sez.
UP - 27/01/2022
R.G.N. 32104/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 08-03-2021 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;

udita la requisitoria del Procuratore Generale, Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

uditi i difensori delle parti civili costituite, avvocato (omissis) , in sostituzione dell'avvocato (omissis) , ed avvocato (omissis) che hanno presentato nota spese e conclusioni scritte, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito il difensore dell'imputato, avvocato (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 15/2/2002 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE SUPPLENTE

Luigi Giordano

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato quella emessa in data 01 aprile 2019 dal tribunale di Taranto che aveva condannato l'imputato alla pena di anni quattro e mesi cinque di reclusione per i seguenti reati:

(capo A) di cui all'art. 572 del codice penale, perché maltrattava la moglie separata con ingiurie, minacce e percosse anche alla presenza dei figli minori;

(capo B) di cui agli artt. 582 - 585 del codice penale perché, colpendo la moglie, le cagionava lesioni lievi;

(capo C) di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis del codice penale perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringeva con violenza la moglie separata ad avere rapporti sessuali con lui;

(capo D) di cui all'art. 582 del codice penale perché cagionava lesioni lievi al compagno della moglie separata;

(E) di cui all'art. 612 del codice penale perché minacciava il compagno della moglie separata dicendogli: *"attenzione, so dove abiti, so dove lavori, so i tuoi spostamenti, so cosa fai"*.

Ven

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia dell'imputato, è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.) con riferimento al giudizio di attendibilità attribuito dai giudici di merito alle dichiarazioni della persona offesa.

Dopo aver delineato i limiti del sindacato di legittimità, il ricorrente, in conseguenza delle travisanti valutazioni, da parte dei giudici di merito, della prova rappresentata principalmente dall'assunto della persona offesa, invoca, pur nello stretto limite del devoluto, il controllo della Corte di cassazione con specifico riferimento all'autosufficienza e decisività della prova dichiarativa proveniente dalla persona.

f

Osserva come i giudici di merito, nell'assegnare credibilità alle dichiarazioni della vittima, abbiano travisato due decisive circostanze: a) l'epoca in cui la persona offesa iniziò la relazione sentimentale con un nuovo compagno e b) il possesso da parte dell'imputato delle chiavi dell'appartamento con le quali egli si sarebbe continuamente introdotto nella casa coniugale, dopo la separazione, contro la volontà della vittima.

Quanto alla prima decisiva circostanza, sarebbe stato accertato, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, come le dichiarazioni

della persona offesa si siano rilevate mutevoli e tutt'altro che lineari, incrinandone la credibilità, laddove invece sarebbero risultate veritiere le dichiarazioni dell'imputato, riscontrate da quelle rese, nel corso dell'esame dibattimentale, dal figlio, peraltro convivente con la madre.

Il ricorrente poi deduce come la natura congetturale della motivazione sarebbe manifesta anche in relazione alla circostanza delle continue introduzioni dell'imputato in casa della donna, contro la sua volontà, servendosi delle chiavi (duplicate) che, secondo i giudici d'appello, non poteva ritenersi smentita dal fatto che il ragazzo avesse asserito di non aver consegnato al padre le proprie chiavi, ben potendo questi averle sottratte al figlio all'insaputa di questi nei giorni in cui (i figli) erano a lui affidati, duplicandole proprio per potersi introdurre nell'abitazione familiare a suo piacimento, in linea con il contegno prevaricatore da lui abitualmente tenuto nei confronti della vittima, con la conseguenza che i giudici di appello, per difendere una deduzione della persona offesa, non solo avrebbero svalutato ancora una volta quanto dichiarato dal figlio, ma sarebbero andati persino oltre la supposizione proveniente dalla fonte di prova privilegiata, introducendo, sempre sul piano congetturale, una articolata serie di circostanze sorrette esclusivamente dalla pressante esigenza di colmare manifeste lacune probatorie.

Nello stigmatizzare la mancanza di un'effettiva disamina della credibilità soggettiva della dichiarante, il ricorrente critica la sentenza impugnata anche nella parte in cui, in assoluta mancanza del requisito dell'abitudine, ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, che avrebbe, a sua volta, giustificato la procedibilità d'ufficio del reato sessuale.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.) con riferimento al reato di lesioni (capo B) e al reato di minaccia (capo E), sul rilievo che il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di lesioni in danno della moglie sarebbe conseguente alla ennesima travisante valutazione da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni rese dal figlio, il quale aveva chiarito in maniera inequivoca che la madre, intervenuta per sedare la lite in corso tra l'imputato del nuovo compagno, venne involontariamente colpita nel momento in cui si interponeva tra i due litiganti, con la conseguenza che anche l'attribuzione all'imputato della responsabilità esclusiva della degenerazione del diverbio con il nuovo compagno della moglie separata sarebbe frutto di una palese e fuorviante valutazione degli esiti della prova documentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché ripropone, in massima parte, doglianze già motivatamente disattese dal giudice d'appello e perché solleva censure di merito che, in presenza di una motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, fuoriescono dal perimetro tracciato per il sindacato di legittimità.

2. I motivi, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati.

2.1. Vale la pena di ricordare come la Corte d'appello, nel riassumere la *ratio decidendi* della sentenza di primo grado, abbia sottolineato che il Tribunale, dopo aver dato atto di tutte le risultanze dibattimentali riportando in sintesi il contenuto delle deposizioni testimoniali, dell'esame dell'imputato e della documentazione acquisita (consistita nella copia del certificato del pronto soccorso del 23 aprile 2015 per la moglie dell'imputato e della copia del referto di P.S. del 21 aprile 2015 per il compagno della vittima), aveva compiutamente esposto come la responsabilità dell'imputato fosse stata ampiamente dimostrata sulla scorta delle attendibili dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva narrato accadimenti specifici con dovizia di particolari, avvenuti dal 2011 (momento in cui i coniugi avevano interrotto la relazione) sino all'aprile del 2015, momento coincidente con la presentazione della querela. In particolare, per come dichiarato dalla persona offesa, sia durante la convivenza matrimoniale, sia dopo la separazione, avvenuta nell'ottobre del 2011, l'imputato aveva maltrattato la moglie con ingiurie, minacce e percosse, anche alla presenza dei figli minori, seguendola ovunque si recasse, con la scusa di vigilare sulla corretta educazione dei propri figli e controllare i luoghi e le persone dagli stessi frequentati, continuando ad apostrofarla come "puttana" e facendole perdere persino l'occupazione lavorativa, dopo avere minacciato il datore di lavoro.

La persona offesa aveva narrato di un clima di perenne tensione in quanto il ricorrente si comportava con lei in maniera violenta ed aggressiva senza alcuna ragione, spesso perché in preda alla gelosia nei suoi confronti, determinando l'instaurazione di un abituale sistema di vita improntato alla prevaricazione anche dopo l'intervenuta separazione, palesando una netta volontà ed inclinazione ad assumere nei suoi confronti comportamenti oppressivi e denigratori (essendo il l'imputato giunto persino a pretendere che il nuovo compagno della donna dovesse chiedergli il permesso prima di entrare nel paese dove egli viveva).

Con riferimento al delitto contestato al capo C), il Tribunale aveva rimarcato che, secondo quanto emerso dalla deposizione testimoniale della vittima, il ricorrente era solito introdursi in casa con un duplicato delle chiavi, anche di notte,

costringendola ad avere rapporti sessuali, bloccandola e gettandola sul letto o sul divano, nonostante la donna gli intimasse di allontanarsi, sbeffeggiandola alla fine della consumazione del rapporto sessuale ed invitandola a gridare se ne avesse avuto il coraggio. Siffatta condotta è stata, all'evidenza, ritenuta idonea ad integrare il delitto di violenza sessuale, ritenuto, a ragione, concorrente con quello di maltrattamenti, avendo il primo giudice escluso che vi fosse piena coincidenza tra le due condotte, in quanto il delitto di maltrattamenti non era consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale ma si era estrinsecato attraverso ulteriori e autonome condotte aggiuntive rispetto a quelle costituenti il reato sessuale, posto che la condotta maltrattante non si era esaurita nel mero uso della violenza necessaria a vincere la resistenza della vittima per abusarne sessualmente ma essendosi inserita in un contesto di sopraffazioni, ingiurie, minacce e violenze di vario genere nei confronti della vittima, tipiche della condotta di maltrattamenti.

Il Tribunale aveva poi evidenziato come la precisa narrazione della parte offesa avesse trovato — con riferimento ai reati di cui ai capi B), D) ed E), plurimi elementi di conforto esterni: nelle dichiarazioni di (omissis) , nei certificati medici e finanche nella testimonianza di (omissis) , figlio dell'imputato e della persona offesa.

2.2. Il Tribunale aveva pertanto ampiamente motivato in ordine ai principali temi di prova introdotti nel processo dall'imputato che, con il ricorso in appello, ha dunque risollevato questioni già affrontate e compiutamente decise dal primo giudice.

Ciò posto, quanto alla censura circa la valutazione di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte d'appello ha osservato come la donna avesse riferito che il marito era una persona aggressiva e violenta anche in costanza di matrimonio, a causa della morbosa gelosia che lo portava sovente ad accusarla ingiustamente, ingiuriandola anche davanti ai figli, cosicché la separazione fu da lei voluta proprio per tale ragione ma che il ricorrente, non avendo accettato la sua decisione di separarsi, aveva continuato ad ingiuriarla e picchiarla, facendo continue incursioni nell'abitazione, con la scusa di parlarle dei figli anche quando gli stessi non erano in casa, costringendola ad avere rapporti sessuali con lui e comportandosi come se lei fosse di sua proprietà, aggredendola reiteratamente con epiteti ingiuriosi.

Il fatto che i testi a discarico avessero riferito di non aver mai assistito a litigi o ad aggressioni da parte dell'imputato nei confronti della moglie in costanza di matrimonio è stato logicamente spiegato dalla Corte di merito sul rilievo che, ai fini della valutazione di attendibilità della querelante, dette dichiarazioni fossero ininfluenti sia perché i testimoni avevano riferito di aver avuto una frequentazione

sporadica con la coppia, interrottasi con la separazione dei coniugi, sia perché notoriamente i maltrattamenti si consumano tra le mura domestiche.

La Corte d'appello ha poi chiarito come la persona offesa non avesse affatto dichiarato di avere intrapreso una relazione nel 2011 (men che meno extraconiugale), come sostenuto dal ricorrente, avendo viceversa precisato che ciò avvenne nel 2014 e che, da allora, non vi erano più stati abusi sessuali da parte dell'ex marito.

Sulla base di ciò, la Corte pugliese, nel farsi carico dei rilievi di merito circa la valenza della prova orale, ha altrettanto logicamente dedotto come non potesse destare alcun sospetto la circostanza che la donna - dopo aver subito per anni, prima e dopo la separazione, la presenza costante e sopraffattrice dell'ex marito, il quale pretendeva di esercitare su di lei un controllo assillante, finanche esigendo con la forza di consumare rapporti sessuali con la ex moglie - avesse trovato la forza di denunciare quanto accadutole soltanto quando poteva contare sul sostegno di un nuovo compagno e poteva legittimamente ambire a una prospettive di vita libera da intrusioni violente e moleste. Del resto, avendo avuto l'occasione per denunciare l'aggressione subita il 21 aprile 2015, dinanzi a testimoni e riscontrata da lesioni puntualmente refertate, la donna non avrebbe avuto motivo per aggravare la posizione dell'ex marito con false accuse che, anche nei confronti del nuovo compagno, oltre che dei figli, avrebbero potuto determinare imbarazzo e turbamento.

Tutte queste circostanze comprovano, a logico avviso della Corte territoriale, che, una volta trovata la forza di liberarsi del peso sopportato per lungo tempo, la persona offesa ha, in un primo momento, denunciato i maltrattamenti subiti prima e dopo la separazione e, quindi, con separata e meditata querela, fruendo legittimamente del tempo che il Legislatore concede alle vittime di tal genere di reati, ha deciso di raccontare con maggiore precisione gli episodi di violenza sessuale.

Secondo la Corte distrettuale, le dichiarazioni della persona offesa dovevano poi ritenersi ulteriormente confermate dalle parziali ammissioni dell'imputato il quale: aveva confermato di aver seguito la ex moglie adducendo, tuttavia, di averlo fatto per controllare i luoghi frequentati dai propri figli; aveva ammesso di non tollerare che il nuovo compagno della donna frequentasse l'abitazione ove vivevano i suoi figli, nonostante l'intervenuta separazione; aveva dichiarato di aver persino chiesto al datore di lavoro di lei di licenziarla, sostenendo di averlo fatto perché la stessa lavorava in nero ed egli aveva interesse a che fosse assunta per vedersi ridurre l'assegno di mantenimento.

Quest'ultima affermazione è stata, a ragione, ritenuta illogica dalla Corte territoriale poiché, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento,

anche le entrate in nero sarebbero state deducibili nel ricorso per separazione mentre, al contrario, il licenziamento della donna - inevitabile dopo l'intervento del ricorrente presso il datore di lavoro - avrebbe potuto comportare unicamente un grave disagio a carico della vittima e dei suoi figli, riducendo drasticamente il loro tenore di vita, senza alcun beneficio patrimoniale per il ricorrente che avrebbe conseguito un risultato del tutto opposto a quello che, secondo la sua inverosimile versione, si riprometteva di conseguire.

Ad avviso della Corte d'appello, quindi, anche tali condotte si inserivano tra quelle maltrattanti volte a mortificare la vittima riducendola ad una condizione di forzata dipendenza economica dall'imputato che consentiva a quest'ultimo, in maniera del tutto insopportabile, di continuare a condizionare ogni aspetto della vita della ex moglie, pretendendo da lei finanche prestazioni sessuali.

Anche la circostanza, dedotta dalla persona offesa, delle continue introduzioni del ricorrente in casa sua, contro la sua volontà, servendosi delle chiavi (duplicate), non poteva ritenersi smentita dal fatto che il loro figlio aveva asserito di non aver mai consegnato al padre le proprie chiavi e ciò per le identiche e logiche ragioni che già il primo giudice aveva puntualmente evidenziato.

D'altra parte, la Corte territoriale, del tutto logicamente, ha osservato come la parte offesa, potendo accusare il ricorrente dei maltrattamenti avvenuti anche alla presenza dei figli — e da costoro agevolmente confermabili — non poteva avere alcun interesse ad inventare ulteriori accuse calunniose; al contrario, la ricchezza di dettagli, nel descrivere gli episodi, rendeva il suo racconto particolarmente credibile nonché logicamente plausibile poiché in linea con l'atteggiamento dell'imputato, che riteneva di essere il "padrone" e di poter continuare a entrare indisturbato nell'abitazione coniugale e, quindi, di poter "disporre" sessualmente della sua ex moglie e di aver diritto di sapere e di decidere chi frequentasse quella casa e dove andasse la donna.

Dopo aver chiarito la questione relativa all'aggressione compiuta dal ricorrente nel 2011 e niente affatto ricollegabile a presunti rapporti extraconiugali della donna (v. pagina 9 della sentenza impugnata), dopo aver precisato che la persona offesa non aveva mai dichiarato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale dal 2011 (v. pagine 9 e 10 la sentenza impugnata), dopo aver escluso che le dichiarazioni della vittima del reato, con riferimento al delitto di violenza sessuale continuata, fossero affette dalla genericità del racconto (v. pagine 10 e 11 della sentenza impugnata) e dopo aver compiutamente esaminato l'episodio aggressivo del 21 aprile 2015 (pagine 11 e 12 della sentenza impugnata), la Corte d'appello ha concluso nel senso che, confermata l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, la penale responsabilità dell'imputato fosse stata, in ordine a tutti i reati ascrittigli, ampiamente confermata.

✓

4

3. Nel pervenire a tali conclusioni, la Corte di merito si è attenuta al principio di diritto secondo il quale - sul tema della prova dichiarativa con particolare riferimento alla narrazione testimoniale della vittima del reato, in ispecie se costituita parte civile - le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).

Nel caso di specie, poi, i giudici di merito, con doppia e conforme valutazione, hanno preso in considerazione, oltre alle prove documentali, anche quelle dichiarative ed hanno proceduto al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, tant'è che i riscontri esterni sono stati evidenziati, come si desume dal testo della sentenza impugnata, e le obiezioni difensive sono state tutte dettagliatamente disattese.

Sul punto, è il caso di ricordare come la Corte di legittimità, in diverse occasioni, abbia sottolineato che i riscontri esterni, i quali non sono predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura e possono essere tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare "aliunde" l'attendibilità dell'accusa, tenuto anche presente che essi devono essere ricercati e valutati, con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa nella prospettiva della verifica del grado di affidabilità della dichiarazione e non ai fini specifici previsti dall'art. 192, comma 3, proc. pen., disposizione che non si applica alle dichiarazioni della vittima del reato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, cit.); con la conseguenza che, per fondare il ragionevole convincimento che il dichiarante non abbia mentito, è sufficiente che i riscontri siano idonei a confermare la credibilità della dichiarazione nel suo complesso e non rispetto a ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante e che neppure è necessario che i riscontri attengano alla posizione soggettiva della persona attinta dalle dichiarazioni, perché le narrazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, non possono mai essere equiparate alla chiamata in reità o in correatà (Sez. 3, n. 33589 del 24/04/2015, T., non mass.).

Pertanto, in presenza di una positiva verifica, corredata da adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, in ordine alla credibilità soggettiva della persona offesa e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, anche ampiamente riscontrato sia pure non con riferimento a tutti i punti della

narrazione, per i quali è stata tuttavia fornita, nella sentenza impugnata, una congrua giustificazione, la Corte d'appello non è incorsa in alcun vizio nella valutazione della prova, cosicché il motivo di ricorso si connota, oltre che per la sua genericità, anche per la sua manifesta infondatezza.

Quanto poi al secondo motivo di ricorso, va aggiunto come il Tribunale abbia affermato che, in occasione del litigio avvenuto in data 21 aprile 2015, l'imputato dapprima colpì il compagno della moglie, aggredendolo e procurandogli lesioni personali lievi, e poi la moglie stessa, mentre costei accorse in difesa del compagno, aggredendola tanto da procurare l'intervento del figlio il quale riuscì a fatica a fermarlo unitamente al pianto della figlia, pure presente, che chiese al ricorrente di smettere di fare male alla madre.

Su questo punto della decisione, l'imputato, con i motivi di appello, non ha sollevato alcuna specifica doglianza, con la conseguenza che la diversa prospettazione contenuta nel ricorso per cassazione, dove si argomenta che la donna fu involontariamente colpita dall'imputato per sostenere come la Corte d'appello avesse erroneamente valutato le prove dichiarative, è caratterizzata dal requisito della novità e ciò impedisce, ai sensi del comb. disp. artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., alla Corte di cassazione di prendere in carico la censura per effetto della maturata preclusione.

Ven

4. Ciò posto, quanto al difetto di specificità del ricorso nel suo complesso, è il caso di ricordare come la giurisprudenza di legittimità sia compatta nel ritenere che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01).

l

Peraltro, oltre a ciò, occorre considerare come le obiezioni del ricorrente siano finalizzate a sollecitare una "rilettura" da parte del giudice di legittimità degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, obliterando che la valutazione di tali elementi è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, in quanto alla Corte di cassazione compete solo di accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere il provvedimento impugnato, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Invero, la fondamentale esigenza dell'imputato di far valere, nel corso del giudizio di merito, una diversa lettura dei fatti prospettati dall'accusa, sia per

quanto concerne il loro accertamento e sia in ordine al loro apprezzamento, è soddisfatta quando, come nel caso in esame, il giudice abbia esaminato le risultanze processuali e abbia evidenziato, attraverso congrua e logica motivazione, le circostanze storiche e gli elementi logici che si sono dimostrati determinanti per la formazione del suo convincimento, facendo così risultare in modo chiaro l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata, cosicché questa non lasci spazio per altra valida alternativa (eventualmente anche con riguardo a quelle deduzioni difensive con le quali si prospetti una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, che pur non essendo state in motivazione espressamente confutate, siano con essa incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese).

Una volta che il giudice di merito abbia adempiuto a ciò, la sua decisione non può essere investita dalla censura di mancanza o di contraddittorietà della motivazione ovvero di omesso esame di circostanze decisive ai fini del giudizio o di travisamento del fatto, in quanto siffatte doglianze, così poste, esulano dal perimetro disegnato per l'esercizio del sindacato di legittimità e, pertanto, non sono consentite.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento nonché, come da dispositivo, quelle di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, (omissis) (omissis), ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata dei Taranto, con separato decreto di pagamento ai sensi degli articoli 82 e 83 e d.P.R 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge.
Così deciso il 27/01/2022

Il Consigliere estensore

Vito Di Nicola

Vito Di Nicola

Il Presidente

Anna Petruzzellis

Anna Petruzzellis

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. n.196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Anna Petruzzellis

Anna Petruzzellis

